REGOLAMENTO (CEE) N. 602/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che prevede misure particolari, segnatamente per la determinazione delle offerte d'olio di oliva sul mercato ellenico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (1), in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni attualmente in vigore prevedono un prelievo unico per le differenti qualità di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione ; che le offerte prese in considerazione per la fissazione di detto prelievo possono, in taluni casi, non essere rappresentative della tendenza reale delle offerte di una o più qualità di cui sopra ; che pertanto si rivela necessario, per dette qualità, prevedere la possibilità di sostituire il prezzo franco frontiera con un prezzo determinato in funzione del prezzo d'offerta effettivo di dette qualità ;

considerando che il mercato ellenico dell'olio di oliva è caratterizzato da una ristrettezza e da una mancanza di trasparenza che impediscono, in determinate condizioni, di procedere ad un esame preciso della tendenza reale di detto mercato, e quindi di fissare correttamente i prelievi all'importazione ; che detta situazione permette in taluni casi, importazioni di olio di oliva nella Comunità a un livello diverso da quello del prezzo d'entrata e può provocare, in determinati casi, perturbazioni del mercato comunitario ;

considerando che il complesso delle misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva è oggetto di riesame per giungere ad una revisione globale di tale regime ;

considerando che per ovviare alle difficoltà sopra indicate è necessario, in attesa dell'esito di tale revisione, modificare il regime degli scambi prevedendo la determinazione del prelievo nell'ambito di un regime di gara ;

considerando che alcuni sottoprodotti sono sottoposti ad un prelievo all'importazione derivato da quello applicabile all'olio d'oliva ; che l'esperienza ha dimostrato che, in pratica, non esistono importazioni di sottoprodotti a basso tenore di olio d'oliva, destinati all'estrazione di detto olio ; che, quindi, non è opportuno percepire prelievi all'importazione di detti sottoprodotti ;

considerando che è necessario limitare la durata di applicazione del presente regolamento ad un periodo che permetta di valutarne l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel caso in cui libere quotazioni sul mercato ellenico non siano determinanti per il prezzo di offerta di una o di più qualità d'olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE è sostituito, unicamente per le qualità di cui trattasi, da un prezzo determinato in funzione del prezzo di offerta.

Articolo 2

1. Quando le offerte sul mercato ellenico di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione non corrispondono a possibilità reali d'acquisto per quantitativi rappresentativi di detto mercato, il prelievo all'importazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento n. 162/66/CEE è fissato mediante gara.

2. A intervalli regolari gli interessati presentano agli organismi competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione e contemporaneamente costituiscono una cauzione speciale per un importo da stabilire.

La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione indicante :

a) la quantità di prodotto oggetto della domanda ;

b) il tasso di prelievo per 100 chilogrammi di olio che il richiedente si impegna a pagare al momento dell'importazione.

3. La Commissione stabilisce il tasso del prelievo minimo in unità di conto per 100 chilogrammi d'olio.

4. I titoli vengono rilasciati per le domande nelle quali è indicato un tasso di prelievo pari o superiore al tasso minimo stabilito dalla Commissione. In tal caso il richiedente è tenuto ad importare la quantità di olio indicata nella domanda al tasso di prelievo da lui indicato.

(1) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

Articolo 3

In deroga all'articolo 5 del regolamento n. 162/66/CEE non vengono percepiti prelievi all'importazione delle sanse di oliva e di altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune con tenore di olio pari o inferiore al 3 %.

Articolo 4

Le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 9 del regolamento n. 162/66/CEE sono sottoposte alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 601/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari, segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale (1).

Articolo 5

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (3).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.